

Roma, 17 settembre 2007



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0011529

Al *Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica di
irrigazione e di miglioramento fondiario*
Via di S. Teresa n. 23
00198 - Roma

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - estensione agli enti pubblici del beneficio dell'esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla "*gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti*" nel limite massimo di un punto percentuale ex art. 1, commi 361 e 362, L. n. 266/2005.

Il Sindacato Nazionale Enti di Bonifica, di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla possibilità di estendere anche ai Consorzi di bonifica il beneficio dell'esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla "*gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti*" nel limite massimo di un punto percentuale.

L'interpellante, in particolare, sostiene l'incompatibilità dell'interpretazione sostenuta dall'INPS, per la quale da tale beneficio restano escluse le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non soggetti alla contribuzione CUAFF. Nell'ambito di tale esclusione soggettiva dal beneficio rientrerebbero infatti anche i Consorzi di Bonifica, "*relativamente al proprio personale con qualifica diversa da quella di operaio (dirigenti, quadri ed impiegati)*".

Al riguardo, acquisito il parere dell'INPS, si osserva quanto segue.

Nella "*gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti*", istituita dall'art. 24 L. n. 88/1989, sono confluite diverse gestioni di prestazioni previdenziali a carattere temporaneo, tra cui la cassa unica per gli assegni familiari e la gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria.

All'art. 1, commi 361 e 362, della L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), viene previsto il beneficio dell'esonero dell'uno per cento dei contributi dovuti alla predetta gestione. A tale norma fanno seguito, in via interpretativa, due circolari INPS, la n. 3/2006 e la n. 73/2006, che disciplinano gli ambiti soggettivi del diritto all'esonero e le modalità della fruizione della relativa riduzione contributiva.

L'interpretazione data dall'INPS nelle predette circolari, la seconda delle quali rettifica ed amplia l'estensione soggettiva degli aventi diritto al beneficio contributivo, anche a seguito di chiarimenti intercorsi col Ministero del lavoro e della previdenza sociale e col Ministero dell'economia e delle finanze, esclude categoricamente l'applicabilità della *“disposizione agevolativa in oggetto per le Amministrazioni dello Stato e per gli Enti pubblici non soggetti, in genere alla disciplina della CUAFF”*¹.

L'interpretazione fornita dall'INPS, in particolare a seguito dei chiarimenti di cui alla citata circolare n. 73/2006, appare coerente col dettato normativo di cui ai commi 361 e 362, art. 1, L. n. 266/2005. Infatti, la legge in questione *sul piano letterale* individua l'ambito oggettivo di applicazione del beneficio nell'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, limitatamente ai datori di lavoro per cui tale aliquota contributiva è inferiore al beneficio dell'uno per cento previsto dalla legge, consente l'applicazione della percentuale restante del beneficio su altre voci di versamento, ed in tale caso in via prioritaria sui *“contributi per maternità e per disoccupazione”*. Resta naturalmente ferma la misura massima complessiva del beneficio dell'uno per cento dei contributi sociali dovuti alla *“gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”*.

Pertanto, dato il tenore letterale della norma (comma 362) (*“l'esonero di cui al comma 361 opera **prioritariamente** a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare”*), nell'interpretazione dell'INPS l'avverbio *“prioritariamente”* non si riferisce all'ambito soggettivo degli aventi diritto, bensì a quello oggettivo della modalità di fruizione dell'esonero. L'interpretazione dell'Istituto appare compatibile sul piano dell'interpretazione letterale in quanto il citato comma 362 è titolato *“ambito oggettivo di applicazione della riduzione del cuneo contributivo”*.

Dal punto di vista sistematico, poi, l'interpretazione fornita dall'INPS che esclude dall'ambito soggettivo dell'applicazione del beneficio le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici, in quanto esenti dalla disciplina CUAFF, appare a questa Direzione Generale compatibile con il fine esplicitato della norma, che non sembra consistere in un generalizzato ricorso ad una riduzione contributiva nei confronti di qualsiasi datore di lavoro, bensì in una specifica misura che si inserisce *“nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della L. n. 88/1989”*. Pertanto, pur facendo rilevare la generale finalità di *“riduzione del costo del lavoro”*, la legge ha come specifico scopo la *“armonizzazione”* della disciplina contributiva relativa alla *“gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”*. Tale specifico scopo di *“armonizzazione”* viene

¹ Fanno eccezione le Aziende speciali *ex lege* n. 142/1990 soggette alla disciplina CUAFF ed il Ministero di grazia e giustizia (soggetto alla disciplina CUAFF) per detenuti ed internati.

praticamente operato mediante la riduzione della disparità tra i soggetti contribuenti, alcuni obbligati alla contribuzione CUAFF ed altri (le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici) esenti da tale contribuzione, attraverso l'applicazione del beneficio di cui trattasi. Questa interpretazione appare sostanzialmente coerente anche sul piano sistematico con la *ratio* della norma.

Sulla base di quanto sopra argomentato, pertanto, questa Direzione generale ritiene che i Consorzi di bonifica, nella loro qualità di enti pubblici economici, e dunque esentati dall'obbligo di versare il contributi CUAFF relativamente al proprio personale non avente qualifica di operai (dirigenti, quadri ed impiegati), non possano beneficiare per il personale non soggetto a contribuzione CUAFF degli esoneri contributivi di cui ai commi 361 e 362, art. 1 della L. n. 266/2005.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

DV